

Prot. N° 2526 DS L

10. NOV. 2020



COMUNE DI PETRIZZI
(Provincia di Catanzaro)

STATUTO

Approvato con Atto Consiliare n. 08 del 21/07/2020

Sommario

CENNI STORICI.....	4
TITOLO I.....	5
PRINCIPI GENERALI.....	5
Art. 1 - Il Comune di Petrizzi.....	5
Art. 2 - Territorio.....	5
Art. 3 - Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco.....	5
Art. 4 - Principi fondamentali e finalità.....	5
Art. 5 - Potestà regolamentare.....	6
Art. 6 - Pari opportunità.....	6
Art. 7 - Tutela dei cittadini: salute e sicurezza.....	7
TITOLO II.....	7
ORGANI DI GOVERNO.....	7
Art. 8 - Organi.....	7
Capo I.....	7
Il Consiglio Comunale.....	7
Art. 9 - Consiglio comunale.....	7
Art. 10 - Regolamento del Consiglio Comunale.....	8
Art. 11 - Competenze del Consiglio comunale.....	8
Art. 12 - Consiglieri comunali.....	8
Art. 13 - Consiglio Comunale dei ragazzi.....	8
Art. 14 - Commissioni consiliari permanenti.....	8
Art. 15 - Costituzione di commissioni speciali.....	9
Art. 16 - Garanzie per le minoranze.....	9
Art. 17 - Decadenza.....	9
Art. 18 - Sessioni e Convocazione del Consiglio comunale.....	9
Art. 19 - Adunanze consiliari.....	10
Art. 20 - Linee programmatiche.....	10
Art. 21 - Poteri di iniziativa.....	10
Capo II.....	11
Sindaco e Giunta.....	11
Art. 22 - Sindaco.....	11
Art. 23 - Vice sindaco.....	11
Art. 24 - Giunta comunale.....	11
Art. 25 - Attribuzioni della Giunta comunale.....	12
Art. 26 - Funzionamento della Giunta.....	12
Art. 27 - Mozione di sfiducia.....	12
Art. 28 - Cessazione dalla carica di Assessore.....	12
TITOLO III.....	13
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.....	13
Capo I.....	13
Partecipazione dei cittadini - riunioni - assemblee - consultazioni.....	13
Istanze e proposte.....	13
Art. 29 - Partecipazione dei cittadini.....	13
Art. 30 - Riunioni e assemblee.....	13
Art. 31 - Consultazioni.....	13
Art. 32 - Istanze, petizioni e proposte.....	14
Art. 33 - Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale.....	14
Art. 34 - Tutela dei dati personali.....	14
Capo II Referendum.....	14
Art. 35 - Azione referendari.....	14
Art. 36 - Disciplina del referendum.....	15
Art. 37 - Effetti del referendum.....	15
TITOLO IV.....	15
Capo I.....	15
Attività amministrativa - diritti del contribuente.....	15
Art. 38 - Pubblicazione di atti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale.....	15
Art. 39 - Svolgimento dell'attività amministrativa.....	15
Art. 40 - Statuto dei diritti del contribuente.....	16

Capo II.....	16
Partecipazione al procedimento amministrativo e diritto di accesso	16
Art. 41 - Diritto di partecipazione al procedimento	16
Art. 42 - Comunicazione dell'avvio del procedimento	16
Art. 43 - Diritto di accesso	17
TITOLO V.....	17
FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO	17
Art. 44 - Ordinamento finanziario e contabile	17
Art. 45 - Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione	17
Art. 46 - Controlli interni	17
TITOLO VI.....	18
I SERVIZI.....	18
Art. 47 - Servizi pubblici comunali e modalità di esercizio.....	18
TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI - CONFERENZE DEI SERVIZI, ACCORDI DI PROGRAMMA CONSORZI E PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ	18
Art. 48 - Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali	18
Art. 49 - Accordi di programma	18
Art. 50 - Conferenze dei servizi	18
Art. 51 - Consorzi e partecipazione a Società	19
TITOLO VIII.....	19
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE.....	19
Capo I	19
Organizzazione degli uffici e del personale	19
Art. 52 - Criteri generali in materia di organizzazione	19
Art. 53 - Ordinamento degli uffici e dei servizi	19
Art. 54 - Organizzazione del personale.....	19
Art. 55 - Stato giuridico e trattamento economico del personale.....	20
Art. 56 - Incarichi esterni	20
Capo II	20
Segretario Comunale - responsabili uffici e servizi	20
Art. 57 - Segretario comunale	20
Art. 58 - Responsabili degli uffici e dei servizi	20
Art. 59 - Ufficio di supporto agli organi di direzione politica	21
Art. 60 - Messi notificatori	21
Art. 61 - Rappresentanza del comune in giudizio	22
TITOLO IX.....	22
DISPOSIZIONI FINALI	22
Art. 62 - Violazione delle norme regolamentari, delle ordinanze del sindaco e dei responsabili dei servizi.....	22
Art. 63 - Violazione alle norme di legge - Sanzioni	22
Art. 64 - Modifiche dello statuto.....	22
Art. 65 - Adozione dei regolamenti	22
Art. 66 - Disciplina transitoria e finale	23
Art. 67 - Entrata in vigore	23

CENNI STORICI

Nel 986 una grossa flotta turca gettò le ancore sulle nostre vicine spiagge, tra il fiume Beltrame, che scorre ai piedi di Petrizzi e Gerace (attuale città di Locri), seminando distruzione e morte. Forse proprio in quei tempi le popolazioni dei vari villaggi abbandonarono le loro case per rifugiarsi sulla collina dove oggi sorge Petrizzi. Petrizzi, come del resto molti altri paesi dell'immediato entroterra ionico, ha una propria caratterizzazione geografica. Sito in zona collinare, a metri 356 sul livello del mare, dista km 7,800 dal mar Ionio. La collocazione del paese è sull'istmo fra il golfo di Squillace e quello di Sant'Eufemia che è il punto più stretto d'Italia fra il mar Ionio ed il mar Tirreno. L'antico paese era cinto da mura e le case si addossavano intorno al castello fortezza. Con l'avvento dei Normanni, Petrizzi fece parte della Contea feudale di Squillace. Durante il periodo della dominazione Angioina (1266-1443) la Contea di Squillace passò alla famiglia dei De Monfort familiari di Carlo D'Angiò. Gli angioini non ebbero un governo facile e dopo un susseguirsi di continui mutamenti, nel possesso dei feudi, la contea di Squillace passò alla famiglia di Marzano, principi di Rossano. In seguito Petrizzi, per il costante incremento demografico ed economico, divenne autonomo e nel 1494 fu tra le " terre" facenti parte del tenimento feudale del Principato di Squillace concesso in dote a Sancia D'Aragona, figlia di Alfonso II, che andava sposa a Goffredo Borgia, fratello di Valentino e Lucrezia Borgia. Da quell'anno restò infeudata alla casa Borgia. Petrizzi, nel 1602 divenne feudo autonomo dei Pepe; nel 1604 dei de Cordua; nel 1610 dei de Barberis; Nel 1629, Petrizzi fu venduta a Salvatore Marincola (famiglia originaria della provincia d'Aragona in Spagna) per ventisettemila ducati e restò in feudo fino alla eversione della feudalità (1806) alla famiglia Marincola. Anni prima (1642) re Filippo IV concesse a Salvatore Marincola il titolo di Duca sulla "terra" di Petrizzi ,conseguentemente il piccolo paese divenne ducea. Nella sua nativa costruzione il paese terminava all' altezza dell'attuale Piazza Regina Elena, con la porta a nord del paese che immetteva nella attigua campagna, dove sorgevano le scuderie ducali (poi disposte ad abitazione da un ramo discendente della Famiglia), e, più a nord, la fontana di S. Giovanni e la chiesa della SS. Trinità sorta nel XVI sec.(entrambe opere di grande valore soprattutto affettivo per gli abitanti).La chiesa nacque come cappella gentilizia dei Marincola che comprende le tombe monumentali di alcuni personaggi della casata. Altra caratteristica importante da menzionare è che tutte le case del borgo antico sono arricchite di portali, finestre, fregi in granito e ferro e altre opere di abbellimento varie, lavorate dai maestri artigiani locali. Il paese Petrizzi viene definito "il fiore di pietra": edificato su uno scoglio mastodontico, coperto di notevoli opere, autentiche gemme legate ad antichi monili, in pietra, è guarnito dei fiori della pietra: il fico d'india che riveste il colle d'autunno e la ginestra che fiorisce festosa nel periodo estivo. E' importante citare anche il fatto che Petrizzi ospita nella chiesa Matrice tre quadri del pittore Tommaso Martini, sempre in tema di opere ecclesiastiche, occorre volgere un particolare riferimento al ex convento presente nella campagna di Petrizzi, un luogo importante e soprattutto di grande attrazione che ancora oggi richiama gente da altri paesi i quali vengono con l'intento di visitarlo e godere della magnifica veduta e dello splendido panorama che esso offre. Nel dopoguerra il paese ha iniziato a cambiare forma con la costruzione di edifici nuovi nella parte più alta del paese, prima della grande emigrazione, avvenuta a cavallo degli anni 50-60,il paese contava quasi 3.000 abitanti.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Il Comune di Petrizzi

1. Il Comune di Petrizzi, Ente Locale autonomo, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi, promuove, coordina e ne attua lo sviluppo.
2. Il Comune in particolare rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione o al territorio.
3. Il Comune collabora con lo Stato, la Regione, i Comuni, le Comunità Montane e con le forme associative e di unione tra Enti Locali nel pieno rispetto della reciproca autonomia.
4. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre, altresì, al processo di conferimento agli Enti Locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.
5. L'attività amministrativa del Comune è svolta uniformando la sua azione ai principi di legalità secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto del principio di distinzione dei compiti degli organi politici e dei soggetti preposti alla gestione.

Art. 2 - Territorio

1. Il Comune di Petrizzi è situato in collina a 370 metri circa sul livello del mare.
2. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica con le risultanze dell'ultimo Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni.

Art. 3 - Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono conformi ai bozzetti allegati, rispettivamente, sub lettere a) e b), che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.
2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.
3. Il Sindaco può disporre che il gonfalone del Comune venga esibito al di fuori della sede Comunale in occasioni di particolare rilevanza o per rappresentare l'Amministrazione in celebrazioni ufficiali.
4. Il Comune disciplinerà con apposito regolamento, l'uso dello stemma e del gonfalone

Art. 4 - Principi fondamentali e finalità

1. Il comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi dallo Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà, attuando forme di decentramento territoriale e di cooperazione con la provincia, con altri comuni ed enti pubblici.
2. Il comune pone a fondamento delle proprie attività i principi contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della libertà, della solidarietà sociale, dell'uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini e del rapporto democratico con gli stessi, anche attraverso adeguati

- strumenti di informazione, collaborazione, partecipazione e trasparenza.
3. Il comune garantisce e promuove i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento alla tutela, della persona e della famiglia.
 4. Il comune favorisce la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini, in tutti i campi compresi quelli della formazione professionale e del lavoro.
 5. Promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale e negli organi collegiali non elettivi del comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto delle formalità stabilite dalla normativa.
 6. Il comune ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità, di cui concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.
 7. A tali fini, promuovendo anche la partecipazione dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, assume e sostiene le iniziative tese a:
 - proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale;
 - proteggere e valorizzare il territorio comunale e il suo caratteristico ambiente naturale;
 - promuovere le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione e diritti delle persone in condizione di handicap o disagio fisico e sociale, disciplinando l'organizzazione di propri servizi e le modalità di coordinamento con gli altri soggetti operanti in questo ambito;
 - sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le associazioni, il volontariato organizzato e individuale e le fondazioni;
 - consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, di democrazia e di pace;
 - partecipare alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, promuovendo rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla progressiva affermazione dell'Unione europea e al superamento di barriere tra popoli e culture;
 - promuove la collaborazione finalizzata alla valorizzazione degli aspetti culturali, economici e sociali con i comuni limitrofi.

Art. 5 - Potestà regolamentare

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'organizzazione del comune è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
3. I regolamenti sono approvati dall'organo competente ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.

Art. 6 - Pari opportunità

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) riserva ad entrambi i sessi posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui alla normativa vigente;
 - b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;
 - c) garantisce la partecipazione dei dipendenti dei due sessi ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

- d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla legislazione nazionale.

Art. 7 - Tutela dei cittadini: salute e sicurezza

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute incentivando la prevenzione e ponendo in atto idonei strumenti per renderlo effettivo. Particolare riguardo verrà posto nei confronti della salubrità dell'ambiente, del posto di lavoro, della tutela della maternità, dell'infanzia e della terza età.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento ai disabili, ai minori ed agli anziani, ai quali riconosce il merito di aver contribuito allo sviluppo socioeconomico e culturale dell'attuale tessuto sociale.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 8 - Organi

1. Sono organi di governo del comune: il Sindaco, il Consiglio comunale e la Giunta comunale.
2. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, il comune ripeterà dall'amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Capo I

Il Consiglio Comunale

Art. 9 - Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti di sua competenza previsti dalla legge.
2. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della collettività locale.
3. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.
4. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Consiglio può disporre, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato.
5. Gli atti fondamentali del Consiglio comunale devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari.
6. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il Consiglio comunale può istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'ente.
7. Il Consiglio comunale può incaricare uno o più Consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo, ed in tale ambito può attribuire ad una donna consigliere di riferire in materia di pari opportunità.

Art. 10 - Regolamento del Consiglio Comunale

1. Nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune; con la stessa maggioranza sono approvate le relative modifiche.
2. Il Regolamento disciplina:
 - a) modalità e termini di convocazione;
 - b) tipologia delle sedute;
 - c) la presentazione, discussione e votazione delle proposte;
 - d) il quorum strutturale e funzionale.

Art. 11 - Competenze del Consiglio comunale

1. Le materie di competenza del Consiglio comunale sono quelle indicate dalla legge.
2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite da legge, si esercitano su tutta l'attività dell'amministrazione comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad enti, aziende e società in cui il comune è parte o ha la rappresentanza tramite il Sindaco o persone dallo stesso nominate.

Art. 12 - Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
 - a) iniziativa su tutti gli atti di competenza del consiglio;
 - b) presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, emendamenti;
 - c) accesso agli atti come prevede la legge;
3. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e alle commissioni se istituite.
4. Le convocazioni del Consiglio e le comunicazioni ufficiali connesse all'esercizio delle funzioni sono recapitate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento. Ove per causa di forza maggiore la spedizione telematica tramite Posta Elettronica Certificata PEC non possa aver luogo, le convocazioni del Consiglio e le comunicazioni ufficiali connesse all'esercizio delle funzioni sono recapitate nel domicilio eletto del consigliere Comunale nell'ambito del territorio comunale.

Art. 13 - Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita collettiva il Comune può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 14 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.
4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 15 - Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.
3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 16 - Garanzie per le minoranze

1. Nell'ambito del Consiglio e delle sue Commissioni permanenti o speciali se istituite, l'attività istituzionale è sviluppata in modo tale da assicurare adeguate garanzie alle minoranze ed il coinvolgimento effettivo di tali componenti politiche; nel regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale possono essere definiti a tal fine specifici strumenti e particolari procedure.
2. Per la tutela del ruolo delle opposizioni, i Presidenti delle Commissioni consiliari con funzioni di garanzia e di controllo sono eletti dal Consiglio tra Consiglieri designati dai Gruppi consiliari di minoranza, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n° 267/2000.

Art. 17 - Decadenza

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su iniziativa del Sindaco.
2. La proposta di decadenza deve essere notificata ai Consiglieri interessati almeno 30 giorni prima della seduta.
3. Il Consigliere interessato può presentare giustificazioni scritte al Sindaco almeno dieci giorni prima della seduta consiliare in cui si tratterà della decadenza; in tal caso la procedura può essere interrotta.
4. Nel caso di pronuncia di decadenza di un Consigliere, il Consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.

Art. 18 - Sessioni e Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale, è convocato dal Sindaco, con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da consegnare o trasmettere ai singoli consiglieri comunali, almeno 5 giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria, tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria. Il giorni devono essere interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per gli argomenti urgenti, esplicitamente evidenziati, la convocazione avviene con avviso

- scritto da consegnare o trasmettere ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
3. Il deposito degli atti iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale avviene al momento della convocazione del consiglio.
 4. Il Sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni da trattare, se le stesse rientrano nella competenza del consiglio di cui all'art. 42 del vigente T.U.E.L..
 5. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie e in sedute straordinarie. Le sedute ordinarie si svolgono: a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente; b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U.E.L.; c) per l'approvazione del bilancio preventivo finanziario e del documento unico di programmazione. Le sedute straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 19 - Adunanze consiliari

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicesindaco.
2. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le sedute del consiglio sono pubbliche e si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.
3. La validità delle sedute e delle votazione, verranno disciplinate nel regolamento per il funzionamento del consiglio.
4. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; la seduta è presieduta dal sindaco. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.
5. Nella prima seduta il Consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei consiglieri, ad eleggere, tra i propri componenti, la commissione elettorale. Il Sindaco, nella prima seduta, comunica la composizione della Giunta comunale.
6. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
7. Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

Art. 20 - Linee programmatiche

1. Entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla seduta di insediamento, il Sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua dibattito con espressione di voto.
2. La verifica Consiliare dell'attuazione del programma avviene ogni anno in sede di approvazione del conto consuntivo (per l'attività svolta nell'anno precedente) ed in sede di verifica degli equilibri di bilancio (per l'attività svolta in corso d'anno).
3. Al termine del suo mandato, il Sindaco presenta al Consiglio il rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione del programma di governo.

Art. 21 - Poteri di iniziativa

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio spetta alla Giunta, al

- Sindaco, alle commissioni consiliari se istituite e ai singoli Consiglieri, oltre che ai cittadini, in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
2. Alla Giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al consiglio, per l'adozione, gli schemi dei bilanci annuali del conto consuntivo, nonché dei documenti di accompagnamento.
 3. Le proposte concernenti deliberazioni, aventi efficacia di atti amministrativi, sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Esse, devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Capo II **Sindaco e Giunta**

Art. 22 - Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune.
3. Egli è il rappresentante legale dell'ente, anche in giudizio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
4. In tale veste impartisce direttive al Segretario comunale e ai Responsabili dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
5. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.
6. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali attribuite al comune.
7. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali amministrative.
8. E' Autorità Sanitaria Locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'ASL.
9. In particolare il sindaco:
 - dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori;
 - può delegare ai responsabili dei servizi del comune il compimento di singoli atti;
 - per particolari esigenze organizzative, può avvalersi dei consiglieri comunali, compresi quelli di minoranza;
 - indice i referendum previsti e convoca i relativi comizi elettorali;
 - promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge.

Art. 23 - Vice sindaco

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vice sindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.
2. In assenza di entrambi, assume le funzioni l'Assessore anziano di età.

Art. 24 - Giunta comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da due Assessori, compreso il Vice sindaco.
2. Possono essere nominati Assessori persone non consiglieri in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità, alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di uno. La giunta verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità degli assessori.

3. E' comunque scelto tra i Consiglieri, il soggetto chiamato a ricoprire la carica di Vice sindaco.
4. Il Sindaco nomina la Giunta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la partecipazione di entrambi i sessi, secondo le disposizioni di legge.

Art. 25 - Attribuzioni della Giunta comunale

1. La Giunta collabora col Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi.
2. il Sindaco ha facoltà di affidare ai singoli Assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune.
3. L'esercizio da parte degli Assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei Responsabili dei servizi e del carattere unitario della struttura organizzativa.
4. La Giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio e del Sindaco. Fra tali atti rientrano quelli riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite, l'accettazione di lasciti e donazioni qualora non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, la proclamazione del lutto cittadino. La dichiarazione del lutto cittadino sarà resa nota mediante ordinanza sindacale.

Art. 26 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute e i rispettivi relatori.
2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide e atte a deliberare comunque con la metà più uno dei componenti. Le riunioni della Giunta si terranno preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.
3. Il Sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.
4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale. Il Segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta.
5. La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli Assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.
6. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
7. Le deliberazioni della giunta comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
8. Le deliberazioni della Giunta sono firmate dal Sindaco e dal Segretario comunale. Esse vengono comunicate ai capigruppo consiliari all'atto della pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 27 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 28 - Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non

- necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
 3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

Partecipazione dei cittadini - riunioni - assemblee - consultazioni Istanze e proposte

Art. 29 - Partecipazione dei cittadini

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 30 - Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 31 - Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle

- forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
 3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.
 4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

Art. 32 - Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa, entro dieci giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.
3. Le proposte sono sottoscritte almeno da 200 elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 33 - Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:
 - a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
 - b) promuove la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Art. 34 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Capo II Referendum

Art. 35 - Azione referendari

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il trenta per cento del corpo elettorale;
 - b) il consiglio comunale.
4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali

e circoscrizionali.

Art. 36 - Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento prevede:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

Art. 37 - Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO IV

Capo I

Attività amministrativa - diritti del contribuente

Art. 38 - Pubblicazione di atti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale

1. È istituito, il sito informatico delle pubblicazioni degli atti e dei provvedimenti amministrativi aventi l'effetto di pubblicità legale.
2. Tutti gli atti sono pubblicati, in assenza di diversa prescrizione di legge, per quindici giorni consecutivi.
3. Il sito di cui al comma 1, viene suddiviso in due parti:

Parte prima – Atti emanati da questo Comune

01 – Deliberazioni del Consiglio Comunale

02 – Deliberazioni della Giunta Comunale

03 – Ordinanze sindacali

04 – Determinazioni dei responsabili dei servizi

05 – Bandi di gara e altri atti relativi agli appalti

06 – Atti relativi ai concorsi per l'assunzione di personale

07 – Atti vari

Parte seconda – Atti ricevuti da altri Enti per la pubblicazione

Art. 39 - Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e

dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti Responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
4. Il sito istituzionale del comune, ha una sezione denominata "amministrazione trasparente", dove, tra le altre cose sono date tutte le istruzioni al fine dell'esercizio del diritto di accesso civico, con particolare riferimento ai responsabili dei procedimenti e ai loro sostituti.

Art. 40 - Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa in materia tributaria devono contenere tutte le informazioni per il contribuente ed in particolar modo una chiara motivazione e l'indicazione di tutti i diritti del contribuente, comprese la remissione in termini, la tutela dell'affidamento e della buona fede e l'esercizio del potere di interpello del contribuente.

Capo II

Partecipazione al procedimento amministrativo e diritto di accesso

Art. 41 - Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, e sempre che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune comunica l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a coloro che per legge debbono intervenire, nonché ai soggetti, purché individuati o facilmente individuabili, che dal provvedimento finale possano ricevere un pregiudizio.
2. I portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazione o comitati, possono intervenire nel procedimento, se dal provvedimento finale può loro derivare pregiudizio.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare **memorie e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare se pertinenti all'oggetto del procedimento.**

Art. 42 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune, dà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione al destinatario nella quale si indicano:
 - a) l'ufficio ed il Funzionario Responsabile;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta

stabilite dall'amministrazione stessa.

3. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7/8/1990 n. 241, il Comune disciplina i tempi e le regole dei procedimenti amministrativi, con apposito regolamento.

Art. 43 - Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi e dai dirigenti del Comune o degli Enti ed aziende dipendenti, nonché dai soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento e in conformità alle disposizioni di legge.
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione Comunale o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Il regolamento disciplina altresì l'esercizio del diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

TITOLO V FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 44 - Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 45 - Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 46, prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.
3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine può essere invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.
4. L'organo di revisione, vigila affinché le politiche del personale siano informate all'economicità dei provvedimenti e al contenimento della spesa.

Art. 46 - Controlli interni

1. Data la dimensione demografica dell'ente, il comune di Petrizzi attiva e rende operative le seguenti tipologie di controlli interni:
 - controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - controllo di gestione;
 - controllo degli equilibri finanziari.
2. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione dei controlli interni di cui al

precedente comma 1.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 47 - Servizi pubblici comunali e modalità di esercizio

1. I servizi pubblici comunali svolgono attività funzionali alla realizzazione di finalità sociali e alla promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi pubblici comunali sono esercitati secondo le modalità e le forme stabilite dalla legge, in modo economico, trasparente e non discriminatorio.
3. Qualunque sia la modalità di gestione prescelta ovvero imposta dalla legge, il Comune assicura regolarità, continuità, economicità e qualità del servizio pubblico indipendentemente dalle modalità di esercizio.

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI - CONFERENZE DEI SERVIZI, ACCORDI DI PROGRAMMA CONSORZI E PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ

Art. 48 - Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 49 - Accordi di programma

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Art. 50 - Conferenze dei servizi

1. Il Comune può organizzare apposite conferenze dei servizi al fine di promuovere il coordinamento dei diversi interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, valorizzando l'iniziativa dei soggetti privati, in conformità con le norme vigenti.

Art. 51 - Consorzi e partecipazione a Società

1. Il Comune può costituire e partecipare a consorzi con altri Enti Locali ed eventualmente con imprese private per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio di funzioni, in conformità alle norme vigenti.
2. La costituzione di consorzio è approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il Comune può costituire o partecipare, esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 52 - Criteri generali in materia di organizzazione

1. Il Comune programma il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
 - accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
 - riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
 - compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
 - attuazione dei controlli interni.
2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 53 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina anche la copertura di posti vacanti attingendo da graduatorie vigenti in altri enti del comparto "ENTI LOCALI".

Art. 54 - Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal

contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 55 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 56 - Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Capo II

Segretario Comunale - responsabili uffici e servizi

Art. 57 - Segretario comunale

Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

1. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
2. Il Segretario comunale inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura le verbalizzazioni;
 - b) esprime il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei servizi;
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali d'obbligo nell'interesse dell'Ente;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
5. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

Art. 58 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, inquadrati nella categoria "D" e in assenza a quelli inquadrati nella categoria "C".
2. Spettano ai Responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e

- controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario di cui all'art. 97 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Sono attribuiti ai Responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
 - j) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
 - k) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.
 4. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
 5. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 59 - Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 60 - Messi notificatori

1. Il Comune ha uno o più Messi nominati dal Sindaco fra il personale dipendente secondo i

- criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto.
2. I Messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.
 3. I referti dei messi fanno fede fino a prova di falso.

Art. 61 - Rappresentanza del comune in giudizio

1. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla Giunta comunale, il Comune si costituisce mediante il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, o suo delegato.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 - Violazione delle norme regolamentari, delle ordinanze del sindaco e dei responsabili dei servizi

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali e di quelle dirigenziali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 63 - Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, è attribuita al responsabile del servizio competente per materia.

Art. 64 - Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 65 - Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento del consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore del

- presente statuto.
2. Gli altri regolamenti richiamati nel presente statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro due anni dall'entrata in vigore dello statuto medesimo.

Art. 66 - Disciplina transitoria e finale

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto medesimo.

Art. 67 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto:
 - pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;
 - affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi;
 - inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.